

AGESCI – Trentino Alto Adige

Regolamento dell'Assemblea regionale

(approvato dall'Assemblea regionale del 15 novembre 2015)

Premessa

L'Assemblea regionale è disciplinata dallo Statuto Agesci.

Art. 1 COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea convocata nella sessione primaverile è composta da:
 - a. i membri del Consiglio regionale;
 - b. i membri dei Consigli di Zona.
2. L'Assemblea convocata nella sessione autunnale è composta da tutti i soci adulti censiti nella Regione.

Art. 2 DIRITTO DI VOTO E DELEGA

Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto sono stabiliti dallo Statuto.
In caso d'impedimento alla partecipazione è possibile delegare un avente diritto presente tramite delega scritta da consegnare all'atto dell'iscrizione.
Nessuno può avere più di una delega.

Art. 3 CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione ordinaria due volte l'anno: una in primavera e una in autunno.
2. L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte dei 2/3 dei membri del Consiglio regionale o del 30% dei/le Capi/o e dei soci adulti aventi diritto al voto. In questo caso i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.
3. La convocazione dell'Assemblea, fatta a tutti i soci adulti censiti della Regione e pubblicata nella pagina web della Regione, è inviata per lettera e/o via telematica agli interessati entro trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea. La convocazione deve contenere la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e le mozioni di riferimento, il materiale illustrativo e altre relazioni o documenti da chiunque elaborati e fatti pervenire, in tempo utile per essere vagliati dal Comitato regionale, sugli argomenti oggetto di discussione.
4. Per i/le Capi/o e i soci adulti censiti in Comunità Capi o in Zona la convocazione può essere inviata direttamente all'email del Gruppo o della Zona, entro il termine indicato al comma 3.

Art. 4 ORDINE DEL GIORNO

1. Le Assemblee di Zona, singole Comunità Capi o membri dell'Assemblea possono chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno, ovvero proporre modifiche a quello specificato nell'avviso di convocazione. Le richieste e proposte anzidette dovranno pervenire per iscritto al Comitato regionale nel termine di quindici giorni dalla data dell'Assemblea.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza, l'Assemblea, su proposta motivata del Comitato regionale, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. Tale procedura non potrà in alcun caso essere adottata per modifiche al presente Regolamento.

Art. 5 ACCOGLIENZA

1. È istituito un servizio di accoglienza per l'iscrizione dei partecipanti. Esso inizia un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e termina mezz'ora dopo.
2. Qualora l'Assemblea si svolga in due giorni e limitatamente a essa, i partecipanti possono essere registrati anche oltre i termini indicati nel comma precedente, fino a un'ora dopo la ripresa dei lavori del giorno seguente.
3. Il servizio è diretto da un/una Capo nominato/a dai Responsabili regionali.
4. Il/la Capo responsabile consegna ai Presidenti l'elenco con il numero degli iscritti all'Assemblea, distinguendo il numero dei partecipanti, dei partecipanti con delega e gli aventi diritto al voto.

**Art. 6
VALIDITA'**

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

**Art. 7
UFFICIO DI PRESIDENZA**

All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:

1. ratificare, con voto palese, la nomina dell'Ufficio di Presidenza della sessione composto dai Presidenti (un Capo e una Capo) e un/a Segretario/a, su proposta dei Responsabili regionali;
2. ratificare con voto palese la nomina di due Scrutatori su proposta dei Presidenti;
3. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due membri su proposta dei Presidenti.

**Art. 8
FUNZIONI DELLA PRESIDENZA**

Compito della Presidenza è di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento dell'Assemblea e dello Statuto.

In particolare, non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che una particolare urgenza lo esiga. In questo caso deve essere espresso un preventivo assenso da parte dell'Assemblea, con votazione che riporti la maggioranza dei presenti.

I Presidenti regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.

I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o quando questo sia da ritenersi esaurito.

Nel corso della sessione i Presidenti possono, per esigenze di funzionalità, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

I Presidenti possono concedere la parola a persone che non fanno parte dell'Assemblea.

**Art. 9
FUNZIONI DELLA SEGRETERIA**

Il/la Segretario/a dell'Assemblea redige il verbale che deve contenere:

1. l'ordine cronologico dei lavori;
2. sintesi degli interventi;
3. il testo delle deliberazioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
4. il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
5. il testo delle raccomandazioni;
6. i risultati delle elezioni;
7. sintesi delle decisioni prese;
8. il verbale deve essere sottoscritto dal/dalla Segretario/a e dai Presidenti dell'Assemblea e consegnato entro i successivi dieci giorni ai Responsabili regionali che ne cureranno la pubblicazione e la diffusione;
9. ogni partecipante può chiedere che il suo intervento sia messo a verbale, per intero o per parte di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.

**Art. 10
FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI**

Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.

**Art. 11
FUNZIONI DEL COMITATO MOZIONI**

Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà e il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione con contenuto analogo, fornisce inoltre ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.

**Art. 12
DELIBERAZIONI**

Per deliberazione s'intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.

- a. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i/le Capi/o che ricopriranno gli incarichi previsti dallo Statuto;
- b. le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari;

c. le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.

Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, dovranno indicare il limite di spesa e i criteri di reperimento delle risorse, sui quali il Comitato regionale esprimerà un proprio parere.

Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso ai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 13 MOZIONI

Nel corso dell'Assemblea possono essere presentate mozioni:

- a. d'integrazione dell'ordine del giorno che devono essere presentate e votate subito dopo l'insediamento della Presidenza;
- b. d'ordine, hanno lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori. Sono lette al termine dell'intervento in corso, il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato a un intervento contrario e uno a favore, dopo di che la mozione è immediatamente messa ai voti. La mozione d'ordine se approvata entra immediatamente in vigore.
- c. ordinarie.

Nel corso dei lavori dell'Assemblea chi intende proporre deliberazioni deve depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori dell'Assemblea.

I Presidenti possono mettere ai voti una mozione per punti separati sia d'ufficio sia su richiesta di uno o più aventi diritto. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più mozioni, esse sono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso ai Presidenti. Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti, essa è posta ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando se del caso dall'emendamento che, a giudizio dei Presidenti, appare più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario.

Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse sono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.

Qualora su una proposta di deliberazione siano presentati uno o più emendamenti, essi sono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione sarà posta ai voti nella sua forma definitiva.

L'ordine con il quale sono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione, ha sempre diritto a una replica.

Una mozione, qualora siano assenti i suoi proponenti, non è presentata, ma direttamente messa in discussione.

Art. 14 RACCOMANDAZIONI

I membri dell'Assemblea che intendono proporre raccomandazioni devono presentare il testo scritto presso la Presidenza o il Comitato mozioni.

Le raccomandazioni presentate saranno lette in Assemblea e non votate, ma poste tutte all'attenzione e valutazione del Comitato regionale.

Art. 15 QUORUM DELIBERATIVI E VOTAZIONI

Il quorum deliberativo è definito dall'Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea, al di fuori di quanto previsto in altre parti del presente Regolamento, delibera:

- a. ordinariamente a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo semplice);
- b. per le modifiche del presente Regolamento a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto (quorum deliberativo qualificato).

Qualora nel calendario dei lavori dell'Assemblea sia prevista più di una sessione di votazioni, l'Ufficio di Presidenza provvederà, in collaborazione con gli Scrutatori, a ridefinire il quorum deliberativo in base agli aventi diritto fisicamente presenti nell'aula assembleare al momento dell'inizio di ogni sessione di votazioni successiva alla prima.

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.

Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo d'intervento.

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella

deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

**Art. 16
CANDIDATURE**

Le candidature per l'elezione ai vari incarichi giunti a scadenza possono essere presentate da ogni iscritto all'Assemblea avente diritto di parola, entro un termine che deve essere comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori dell'Assemblea.

E' compito dei Presidenti stabilire il termine improrogabile di presentazione delle candidature e l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni

In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.

**Art. 17
ELEZIONI**

1. E' cura del Comitato regionale predisporre diversi tipi di schede per le elezioni ai vari incarichi.
2. Uno dei Presidenti sovrintende allo scrutinio affiancato dagli Scrutatori.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, se tale maggioranza non è raggiunta, deve essere fatto con lo stesso criterio il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto le maggiori preferenze. In caso di candidature uniche qualora la maggioranza assoluta non sia raggiunta al primo scrutinio, la votazione è ripetuta. Qualora dopo due votazioni nessun candidato ottenga il numero richiesto di voti, l'elezione dovrà essere inserita all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

**Art. 18
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con la maggioranza qualificata, in conformità a un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
2. Le modifiche al Regolamento sono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea successiva.

**Art. 19
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AL CONVEGNO CAPI REGIONALE**

Il presente Regolamento è applicato anche al Convegno Capi regionale per le parti non in contrasto con lo Statuto e relative all'ordinamento dell'attività dell'Assemblea.

**Art. 20
RIFERIMENTI**

1. E' nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione e da qualsiasi delibera del Consiglio Generale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione.
3. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori ai Presidenti dell'Assemblea.